



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 febbraio 2016
(OR. en)

15112/1/15
REV 1

LIMITE

PV/CONS 72
ECOFIN 961

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE¹

Oggetto: **3435^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea (**ECONOMIA E FINANZA**) tenutasi a Bruxelles l'8 dicembre 2015

¹ Gli elementi relativi a deliberazioni legislative del Consiglio, altre deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici figurano nell'addendum 1 al presente processo verbale.

SOMMARIO

Pagina

1. Adozione dell'ordine del giorno provvisorio	3
--	---

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

2. Approvazione dell'elenco dei punti "A"	3
3. Cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie	3
4. Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)	3
5. Completare l'Unione bancaria	4
6. Varie	4

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

7. Approvazione dell'elenco dei punti "A"	4
8. Attuazione dell'Unione bancaria.....	5
9. Lotta contro il finanziamento del terrorismo.....	5
10. Futuro del codice di condotta (Tassazione delle imprese)	5
11. Erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS).....	5
12. Semestre europeo.....	6
13. Posizione comune sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita.....	6
14. Statistiche	6
15. Relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2014	7
16. Varie	7

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	8
---	---

*

* *

1. **Adozione dell'ordine del giorno provvisorio**
14921/15 OJ CONS 72 ECOFIN 946

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno summenzionato.

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

2. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**
14922/15 PTS A 97

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 14922/15.

I dettagli relativi all'adozione di tali punti figurano nell'addendum.

3. **Cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie**
– **Proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie**
= Stato dei lavori
14942/15 FISC 181 ECOFIN 947

Il Consiglio ha tenuto una discussione sullo stato dei lavori relativi a detto fascicolo, come indicato nella nota della presidenza che figura nel doc. 14942/15.

Sulla base della presentazione fornita dall'Austria, 10 Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata hanno convenuto di inserire la dichiarazione in appresso nel processo verbale della sessione del Consiglio (figurante nell'addendum al presente processo verbale, pagg. 4/5).

4. **Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)**
– Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)
= Stato dei lavori
14509/15 FISC 169 ECOFIN 916

Il Consiglio ha preso atto dei progressi compiuti sinora a livello tecnico per quanto riguarda un'eventuale separazione dalla proposta CCCTB all'esame delle disposizioni incentrate sugli aspetti internazionali anti-BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili) e ha proceduto ad uno scambio di opinioni relativamente alle migliori modalità per attuare le raccomandazioni BEPS dell'OCSE nell'UE. La Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare nel gennaio 2016 un pacchetto anti-BEPS consistente di proposte legislative e non legislative, basato sui lavori del Consiglio; la presidenza ha concluso che il Consiglio attende con interesse tali proposte.

5. Completare l'Unione bancaria

- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 e la direttiva 2014/49/UE al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi**
- **Comunicazione della Commissione "Completare l'Unione bancaria"**
 - = Presentazione da parte della Commissione e scambio di opinioni
14649/15 EF 213 ECOFIN 928 CODEC 1604
14650/15 EF 214 ECOFIN 929

Il Consiglio ha proceduto ad un primo scambio di opinioni sul pacchetto. La presidenza ha concluso che sarà creato un gruppo ad hoc sul completamento dell'Unione bancaria, che valuterà nel contempo la proposta relativa al sistema europeo di assicurazione dei depositi e le misure illustrate nella comunicazione. Il Consiglio tornerà sulla questione a marzo.

6. Varie

- **Attuali proposte legislative**
 - = Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori in relazione ai fascicoli legislativi nel settore dei servizi finanziari.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

7. Approvazione dell'elenco dei punti "A"

14923/15 PTS A 98

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 14923/15.

I documenti di cui al punto 17 vanno letti come segue:

Punto 17: 14656/15 AVIATION 143
14656/15 AVIATION 143
+ 1 REV 1 (en)

Le dichiarazioni relative ai suddetti punti figurano nell'allegato.

8. Attuazione dell'Unione bancaria

= Informazioni sullo stato dei lavori in questione

Il Consiglio è stato informato sullo stato dei lavori relativi all'attuazione dell'Unione bancaria e ha preso atto dell'urgenza di accelerare l'adozione delle misure necessarie a livello nazionale.

9. Lotta contro il finanziamento del terrorismo

= Presentazione da parte della Commissione delle prossime tappe per rafforzare il quadro europeo in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo e scambio di opinioni

Il Consiglio ha ricevuto una presentazione della Commissione sulle prossime possibili tappe dei lavori relativi alle misure rafforzate per prevenire il finanziamento del terrorismo, seguita da uno scambio di opinioni.

10. Futuro del codice di condotta (Tassazione delle imprese)

– Progetto di conclusioni del Consiglio
= Adozione
14945/15 FISC 182 ECOFIN 949

Il Consiglio ha adottato conclusioni sul futuro del codice di condotta (Tassazione delle imprese), che figurano nel doc. 14945/15, con una modifica al punto 9. I risultati dei lavori sono pubblicati nel doc. 15148/15.

11. Erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS)

– Progetto di conclusioni del Consiglio
= Adozione
14947/15 FISC 183 ECOFIN 950

Il Consiglio ha adottato le conclusioni del Consiglio che figurano nel doc. 14947/15 con una modifica al punto 10. I risultati dei lavori sono pubblicati nel doc. 15150/15.

12. Semestre europeo

- **Analisi annuale della crescita 2016**
- **Procedura per gli squilibri macroeconomici - Relazione 2016 della Commissione sul meccanismo di allerta**
- **Progetto di raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro**
 - = Presentazione da parte della Commissione e scambio di opinioni
14270/15 ECOFIN 875 UEM 415 SOC 676 EMPL 441 COMPET 519 ENV 705
EDUC 300 RECH 279 ENER 391 JAI 873
 - 14272/15 ECOFIN 877 UEM 416 SOC 677 EMPL 442
 - 14291/15 ECOFIN 882 UEM 421 SOC 678 EMPL 443 COMPET 520 ENV 709
EDUC 301 RECH 280 ENER 394 JAI 883

Il Consiglio ha preso atto dei documenti presentati dalla Commissione e ne discuterà nuovamente a gennaio.

13. Posizione comune sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita

- = Informazioni fornite dalla presidenza
14345/15 ECOFIN 888 UEM 422

Il Consiglio ha preso atto dell'accordo raggiunto dal CEF in merito a una posizione comune sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita.

14. Statistiche

- **Statistiche dell'UE**
- **Attuazione del codice delle statistiche europee**
 - = Progetto di conclusioni del Consiglio
14597/15 ECOFIN 921 STATIS 87 UEM 426

Il Consiglio

- ha preso atto delle informazioni fornite dal commissario THYSSEN sulle statistiche dell'UE e
- ha adottato le conclusioni che figurano nel doc. 15003/15.

15. Relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2014

= Presentazione e scambio di opinioni

A seguito della presentazione, da parte del presidente della Corte dei conti europea Vitor Caldeira, della relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per quanto riguarda l'esercizio 2014, il Consiglio ha accolto con favore la relazione e le conclusioni ivi contenute, di cui si potrebbe tenere conto nell'esercizio di revisione di medio termine del quadro finanziario pluriennale. Inoltre il Consiglio ha invitato il Comitato dei rappresentanti permanenti a esaminare la relazione al fine di elaborare una raccomandazione del Consiglio al Parlamento europeo sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per il 2014. Si prevede che il Consiglio adotti la raccomandazione nella sessione del 12 febbraio 2016.

16. Varie

Non sono stati sollevati punti tra le "Varie".

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

Punto 7 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 30.9.2015 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione**
= **Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato**

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

"La Repubblica ceca desidera ringraziare il Consiglio per l'opportunità di sollevare obiezioni al regolamento delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 adottato dalla Commissione il 30 settembre 2015.

Sebbene la Repubblica ceca sia a conoscenza del progetto di Unione dei mercati dei capitali e degli sforzi della Commissione per incoraggiare la crescita dell'economia dell'UE, è comunque opportuno ricordare che il ruolo primario degli assicuratori consiste nel coprire le passività nei confronti dei contraenti e, pertanto, nel tutelare i loro interessi. Gli investimenti delle imprese di assicurazione dovrebbero quindi essere considerati un'attività secondaria.

In linea generale, non condividiamo la posizione della Commissione secondo cui il regolamento delegato mira a rimuovere gli ostacoli agli investimenti a lungo termine. I requisiti di solvibilità II (tra cui la calibrazione più elevata per gli investimenti di questo tipo) non costituiscono un limite all'investimento quando riflettono i rischi legati a un certo tipo di investimento. Un atteggiamento prudente in questo caso è motivato dai rischi connessi agli investimenti a lungo termine (bassa liquidità, volatilità, assenza di dati per la calibrazione, ecc.) e non può essere automaticamente interpretato come ostacolo agli investimenti.

1. **Una nuova classe di attività infrastrutturali**

La Repubblica ceca non ritiene il regolamento delegato logico e in linea coi principi di base su cui si fonda il regime solvibilità II. La direttiva 2009/138/CE regola, tra le altre cose, l'importo di capitale che le imprese di assicurazione UE devono detenere per poter coprire le proprie passività.

Solvibilità II adotta un approccio economico basato sul rischio che fornisce incentivi per permettere alle imprese di assicurazione e riassicurazione di gestire i propri rischi, che devono poi riflettersi nei requisiti patrimoniali. Il regolamento definisce norme specifiche per la valutazione delle attività e delle passività, che comprendono disposizioni tecniche per poter valutare efficacemente l'esposizione al rischio. Pertanto le imprese di assicurazione dovrebbero essere autorizzate a investire solo nei titoli, nei progetti e negli strumenti che presentano rischi associati identificabili, gestibili e monitorati e devono, inoltre, detenere un capitale adeguato, corrispondente ai rischi assunti.

Il regolamento delegato proposto dalla Commissione intende ora motivare le imprese di assicurazione a investire in attività che presentano una maggiore esposizione al rischio (non siamo persuasi del fatto che il progetto infrastrutturale presenti un profilo di rischio più contenuto) in cambio dell'alleggerimento dei requisiti patrimoniali. Per tale motivo, riteniamo che questo concetto contraddica totalmente i principi di base della direttiva solvibilità II. Tali misure potrebbero alterare il comportamento delle imprese di assicurazione in materia di investimenti e, di conseguenza, minacciare la loro stabilità finanziaria.

Resta inoltre preoccupazione il fatto che il regolamento delegato in materia di investimenti infrastrutturali si basi principalmente su pareri di esperti e sia carente di prove empiriche e di analisi accurate dei dati per quanto concerne la valutazione dell'impatto.

Pur ammettendo che l'assenza di dati empirici possa notevolmente ostacolare lo sviluppo di nuovi metodi e il raggiungimento di conclusioni affidabili, siamo fortemente contrari a ipotesi formulate solamente in base a un raffronto con il portafoglio di obbligazioni societarie.

Desideriamo inoltre sottolineare le lacune dell'insieme di dati utilizzati per calibrare i parametri della formula standard per gli strumenti di capitale in infrastrutture. Più concretamente, la calibrazione si basa su un insieme di dati che comprende solo un numero molto limitato di imprese britanniche. Inoltre, si prevede di applicare i risultati di tale campione inadeguato a tutte le imprese europee. Siamo convinti che sia necessario un campione più vasto.

Per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture in forma di debito, non sono stati adottati motivi per cui l'approccio più adatto debba essere quello di combinare la parte di credito e la parte relativa alla liquidità dello spread. Del pari mancano le motivazioni alla base dell'utilizzo della calibrazione inferiore dello spread proposto del 30%-39% per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture in forma di strumenti di capitale. Lo spread proposto è comunque inferiore alla calibrazione degli strumenti di capitale di tipo 1 secondo la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

Senza un'analisi adeguata, la Commissione non dovrebbe mirare ad estendere l'ambito di applicazione degli investimenti infrastrutturali ammissibili a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali al di là della proposta dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), che stabilisce una definizione degli investimenti infrastrutturali ammissibili.

Per i motivi suesposti non possiamo approvare l'introduzione di un alleggerimento dei requisiti patrimoniali per gli investimenti in infrastrutture in forma di debito e di strumenti di capitale, in quanto tale approccio non è sufficientemente prudente e, in ultima analisi, rischia di mettere in pericolo la stabilità delle imprese di assicurazione e gli interessi dei contraenti.

2. Il trattamento ai fini patrimoniali dei fondi di investimento europei a lungo termine

Riteniamo che non sia prudente fornire alle imprese di assicurazione l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali per investire in fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF). Le imprese di assicurazione non sono in grado di valutare con efficacia l'esposizione al rischio dei progetti finanziati in ragione dell'asimmetria delle informazioni causata da un'informativa insufficiente. La regolamentazione di questi fondi europei non copre l'esposizione al rischio e i requisiti in materia di trasparenza dei progetti in cui l'ELTIF investe (come è invece il caso ad esempio per la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) con riguardo ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e ai mercati regolamentati). Copre unicamente la trasparenza dell'ELTIF stesso, il che è insufficiente ai fini della valutazione del rischio da parte dell'impresa di assicurazione.

3. Sistemi multilaterali di negoziazione

I sistemi multilaterali di negoziazione, a differenza dei mercati regolamentati, non assicurano la piena trasparenza in quanto gli strumenti di capitale possono essere negoziati senza il consenso dell'emittente, nel qual caso non vi è obbligo di informativa o prospetto.

Per quanto riguarda il sistema multilaterale di negoziazione, è discutibile che tali strumenti soddisfino le condizioni di liquidità (ad esempio, i mercati del Regno Unito hanno un'elevata liquidità, al contrario, nella Repubblica ceca l'ammontare delle operazioni è molto basso).

4. L'ambito di applicazione della misura transitoria sugli strumenti di capitale

Siamo contrari alla modifica del campo di applicazione della misura transitoria (articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva Omnibus II) che consente di utilizzare un parametro standard inferiore per il calcolo del sottomodulo del rischio azionario applicabile agli investimenti negli strumenti di capitale acquistati prima del 1° gennaio 2016.

Sebbene capiamo l'obiettivo presentato dalla Commissione, riteniamo che la proposta di estensione dell'ambito di applicazione sia una modifica incongrua, in quanto comporta una sottovalutazione dei rischi connessi con gli strumenti di capitale di tipo 2, ritenuti di qualità significativamente inferiore rispetto al tipo 1. Inoltre, siamo convinti che una tale importante estensione modifichi in maniera significativa l'importanza e l'impatto della misura transitoria, che era stata formulata come parte dell'accordo Omnibus II e in termini riconducibili all'ambito di applicazione originario di cui al regolamento delegato. Preferiamo pertanto attenerci ai compromessi raggiunti e non modificare l'ambito di applicazione originario di tale misura transitoria.

Secondo noi, anche gli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di un organismo di investimento collettivo o investimenti in forma di fondi potrebbero utilizzare il parametro standard inferiore, ma soltanto a condizione che soddisfino gli stessi requisiti e ricevano lo stesso trattamento degli strumenti di capitale detenuti direttamente. Altrimenti potrebbe essere considerato come trattamento preferenziale rivolto ad una delle partecipazioni azionarie.

Pertanto, se i requisiti della norma tecnica di attuazione (ITS) non sono soddisfatti, non si dovrebbe consentire l'utilizzo del parametro standard inferiore per il calcolo del requisito patrimoniale."

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA E DELL'UNGHERIA

"La Repubblica ceca e l'Ungheria desiderano sottolineare che l'attuale atteggiamento prudente di solvibilità II in caso di progetti infrastrutturali è adeguato e motivato dai rischi connessi agli investimenti a lungo termine (bassa liquidità, volatilità, assenza di dati per la calibrazione, ecc.). Pertanto, le imprese di assicurazione dovrebbero essere autorizzate a investire solo nei titoli, nei progetti e negli strumenti che presentano rischi associati identificabili, gestibili e monitorati e devono, inoltre, detenere un capitale adeguato, corrispondente ai rischi assunti. Il regolamento delegato proposto motiva inopportuno le imprese di assicurazione a investire in attività che presentano una maggiore esposizione al rischio in cambio dell'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, contraddicendo totalmente i principi di base della direttiva solvibilità II.

Desta inoltre preoccupazione il fatto che il regolamento delegato si basi principalmente su pareri di esperti e sia carente di prove empiriche e di analisi accurate dei dati per quanto concerne la valutazione dell'impatto. Siamo fortemente contrari a ipotesi formulate solamente in base a un raffronto con il portafoglio di obbligazioni societarie. Desideriamo inoltre sottolineare che il campione utilizzato per creare un insieme di dati al fine di calibrare i parametri della formula standard per gli strumenti di capitale in infrastrutture è inadeguato, in quanto comprende un numero molto limitato di imprese britanniche. Siamo convinti che sia necessario un campione più vasto."
